

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2133 del 03/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ORTIS S.A.S. DI MARALDI DANIELE & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Ipazia n. 155. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di selezione, lavorazione e commercializzazione sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ipazia n. 155
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2211 del 03/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ORTIS S.A.S. DI MARALDI DANIELE & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Ipazia n. 155. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di selezione, lavorazione e commercializzazione sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ipazia n. 155

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/04/2020, acquisita al Prot. Unione 16883 e da Arpae ai PG/2020/59497-66085 del 23/04/2020 e 06/05/2020, da **ORTIS S.A.S. DI MARALDI DANIELE & C.** nella persona di Bartoli Andrea, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante della ditta tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena Via Ipazia n. 155, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di selezione, lavorazione e commercializzazione sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ipazia n. 155, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;
- valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico 3V/PROU/2018, già in essere al momento della presentazione della istanza di AUA, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/12/2018, acquisito al Prot. Unione 52881, per l'ampliamento con variante urbanistica art. 8 comma 1 DPR 160/2010 e procedura di sportello unico relativo ad un complesso aziendale a destinazione artigianale in località Cesena, via Ipazia n. 155 – CESENA;

Dato atto delle integrazioni prodotte dalla ditta in data 02/10/2020, 10/11/2020, acquisite da Arpae ai PG/2020/147936-164833;

Richiamati gli esiti della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 02/02/2021;

Viste le successive integrazioni prodotte in data 10/02/2021, 25/02/2021 e 30/03/2021, acquisite da Arpae ai PG/2021/34409-51435 del 04/03/2021 e 01/04/2021;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/11/2020;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali: Atto Prot. Com.le 51513 del 16/04/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/58857, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 51513 del 16/04/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/58857, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, con il quale viene richiamato e sostituito il nulla osta acustico del 11/12/2020 Prot. Com.le 156146/63, acquisito da Arpae al PG/2020/179899.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e **Relative Planimetrie** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ORTIS S.A.S. DI MARALDI DANIELE & C.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ORTIS S.A.S. DI MARALDI DANIELE & C.** (C.F./P.IVA 00670400407) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Ipazia n. 155, **per lo stabilimento di selezione, lavorazione e commercializzazione sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ipazia n. 155.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;**
 - **Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e Relative Planimetrie** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ORTIS sas di Maraldi Daniele & C. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle seguenti emissioni:

- emissioni convogliate:
 - emissione E1 derivante dai macchinari di separazione meccanica individuati nella planimetria dello stabilimento con le sigle M1 e M2, e dall'essiccatoio M3, dotata di filtro a maniche;
 - emissione E2 derivante da un macchinario per la perlatura del seme M4, dotata di filtro a maniche;
 - emissione E3 derivante dai macchinari di selezione M5, dotata di filtro a maniche;
 - emissione E4 derivante dai macchinari per la selezione ottica M6, dotata di filtro a maniche;
 - emissione E5 derivante dai macchinari per il confezionamento M7 e M8, dotata di filtro a cartucce;
 - emissioni E6 e E7 derivanti da due caldaie (15 kW cad., a metano) a servizio dell'essiccatoio M3 (l'aria calda necessaria all'essiccazione è prodotta per scambio termico con i fumi delle caldaie);
 - emissioni E8 e E9 derivanti da due caldaie (15 kW cad., a metano) a servizio del macchinario per la perlatura del seme M4 (l'aria calda necessaria al processo di perlatura è prodotta per scambio termico con i fumi delle caldaie);
 - emissione E10 derivante da una caldaia (33,8 kW, a metano) ad uso "civile";
- emissioni diffuse:
 - emissione derivante dal silos M9 di stoccaggio degli scarti di lavorazione, caricato meccanicamente (coclea chiusa), ubicato esternamente al capannone;
 - essiccatoio M10 ubicato all'esterno del capannone, il calore necessario è prodotto elettricamente.

Con nota P.G.N. 18456 del 06/05/20 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha precisato che la Ditta ORTIS sas di Maraldi Daniele & C. in data 05/12/2018 P.G.N. 52881 aveva precedentemente richiesto l'attivazione del Procedimento Unico n. 3/VPROU/2018, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010, per il progetto di ampliamento con variante urbanistica relativo al complesso aziendale a destinazione artigianale sito in Comune di Cesena (FC), via Ipazia n. 155 loc. Case Castagnoli, al cui interno è ricompreso il rilascio dell'AUA succitata, quale endoprocedimento.

Trattandosi di un'istanza di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 già in essere al momento della presentazione della istanza di AUA, la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2 e con le modalità di cui all'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona in seduta pubblica, era già stata indetta dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 9642 del 25/02/19. In essa sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena:
 - Settore Governo del Territorio – Servizio Tecnico dello Sportello Unico e Servizio Associato Urbanistica;
 - Settore Tutela Ambiente e Territorio – Servizio Risorse Idriche e Atmosferiche, Autorizzazioni Ambientali e Servizio Mobilità e Trasporti;
 - Settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture – Ufficio Progettazione Esecuzione Lavori;
- Comando Prov.le VV.F. Forlì-Cesena;
- Provincia di Forlì-Cesena – Servizio Pianificazione Territoriale;
- Consorzio di Bonifica della Romagna;

- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae.

Con nota PG/2020/65023 del 04/05/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che tali aspetti saranno trattati all'interno della Conferenza di Servizi decisoria sopraccitata.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. n. 2020/0273835/P del 19/10/2020 acquisita al prot. di Arpae PG/2020/150204, si è così espressa nell'ambito della Conferenza di Servizi: *“Vista la richiesta no 3/VPROU/2018 del 25/02/2019 riferita al progetto presentato da MARALDI DANIELE in data 25/02/2019 per PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO CON VARIANTE URBANISTICA AD UN COMPLESSO AZIENDALE A DESTINAZIONE ARTIGIANALE in - VIA IPAZIA, 155 e le integrazioni pervenute in data 24/07/2020 preso atto della valutazione degli esperti presenti nella Commissione Strumenti urbanistici ed Edilizia Produttiva del Dipartimento di Sanità Pubblica Cesena del 15/10/2020 si integra quanto già formulato per gli aspetti urbanistici in sede di conferenza dei servizi del 28/01/2020 con la valutazione sul fabbricato in progetto e l'attività in esso da svolgere. Si esprime PARERE FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:*

- *Negli edifici esistenti dovranno essere preservati i rapporti di aeroilluminazione precedenti al progetto*
- *Nei depositi le finestre dovranno essere dotate di sistemi di a distanza*
- *L'impianto fotovoltaico posto in copertura dovrà essere raggiungibile (scala fissa e protetta) e manutentabile in sicurezza*
- *In tutte le aree di lavoro e nelle aree esterne, i percorsi dei mezzi e degli operatori dovranno essere distinti e segnalati. Nelle intersezioni siano posti tutti gli accorgimenti atti ad evitare incidenti*
- *Il laghetto esistente dovrà essere dotato di recinzione*
- *La modalità di stoccaggio dei big bag dovrà tenere conto di quanto riportato nelle schede tecniche in merito alla sicurezza per sopraelevazione*
- *Le celle dovranno essere dotate di illuminazione di sicurezza e le porte di uscita dovranno rispondere, per l'emergenza, ai requisiti previsti dalla norma UNI 8011”.*

Con nota PG/2020/169198 del 23/11/20 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

EMISSIONE E1 -ASPIRAZIONE PULIZIA SEMENTI IN LINEA M1,M2,M3 – Al punto di emissione E1 avviene la fase di pulizia dei semi per eliminare le impurità e le polveri di semente superficiali e sono convogliate le emissioni provenienti da tre macchine M 1,M2,M3.

M1 Selezione è una macchina di separazione prodotto in base alla forma.

M2 Selezione In questa linea abbiamo quattro Macchine di separazione meccanica in base alla grandezza ed al peso.

M3 Essiccazione semente con aria calda prodotta da 2 caldaie che producono l'aria calda necessaria per l'essiccazione del materiale vegetale. Le emissioni delle due caldaie invece sono convogliate alle emissioni denominate E6, E7 (emissioni scarsamente rilevanti come in seguito argomentato).

All'emissione E1 è prevista l'installazione di un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maniche per trattenere le polveri di semi terra ed dalle erbacce, dotato di pulizia pneumatica in controcorrente. Facendo riferimento ad una portata autorizzata di 13.000 Nmc/h (come riportato nel quadro emissivo), la visione delle caratteristiche dell'impianto di filtrazione ha permesso di ricalcolare una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.024 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3 .2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer (approvati con Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 4 giugno 1999). Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particolato, con limite di 20 mg/Nmc nell'emissione convogliata come previsto ai punti 4.1.1-SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO

SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE e 4.1.13 PULITURA SEMI OLEOSI E CEREALI VARI dell'Allegato 4a dei Criteri CRIAER. In relazione alla DGR 1769/2010 l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 - "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", dove vi è fissato un limite delle polveri pari a 10 mg/Nmc. Per quanto riguarda l'essiccazione si può fare riferimento al punto 4.1.14-ESSICCAZIONE E CONDIZIONAMENTO SEMI OLEOSI E FARINE ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE dei Criteri CRIAER che prevede i limiti di emissione per il materiale particellare pari a 50 mg/Nmc (i limiti per NOx e SOx non sono applicabili in quanto la sorgente di aria calda è costituita da caldaie i cui fumi di combustione vengono emessi con camini dedicati senza confluire in E1). Mentre in relazione alla DGR 1769/2010 l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 - "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", dove vi è fissato solo il limite delle polveri pari a 10 mg/Nmc. I limiti di emissione vengono individuati nei valori emissivi più restrittivi e sono di seguito riportati con le relative prescrizioni.

Emissione E1

Portata	13.000 Nmc/h
Altezza	
Durata	6/7 h/giorno
Frequenza	discontinua
Sezione	0,196 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a maniche per trattenere le polveri
inquinanti	Concentrazione massima
Polveri	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E1.

EMISSIONE E2 - A SPIRAZIONE TRATTAMENTO PERLATURA SEMENTI M4 – Al punto di emissione E2 avviene la fase di pulizia e perlatura delle sementi con la macchina denominata M4 Trattamento. Tale trattamento di perlatura consiste nella stesura di prodotto colorante biologico biostimolante che avvolge il chicco e ne ferma la germinazione. E' previsto un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maniche per trattenere le polveri di sementi terra ed dalle erbacce. La visione delle caratteristiche dell'impianto di filtrazione ha permesso di calcolare una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0,023 m/s con pulizia pneumatica in controcorrente, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particellare, per il quale, come previsto ai punti 4.1.1 - SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE e 4.1.13 PULITURA SEMI OLEOSI E CEREALI VARI dell'Allegato 4a dei Criteri CRIAER. è individuato un limite di emissione pari a 20 mg/Nmc. In relazione alla DGR 1769/2010 l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 - "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", dove vi è fissato un limite delle polveri pari a 10 mg/Nmc. I limiti di emissione vengono individuati nei valori emissivi più restrittivi e sono di seguito riportati con le relative prescrizioni.

Emissione E2

Portata	7.500 Nmc/h
Altezza	9,5 m
Durata	3/4 h/giorno
Frequenza	discontinua
Sezione	0,125 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a/maniche per trattenere le polveri
inquinanti	Concentrazione massima
Polveri	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E2.

EMISSIONE E3 - ASPIRAZIONE SELEZIONE CALIBRATURA SEMENTI ,M5 - Al punto di emissione E3 vengono convogliate le polveri provenienti dalla fase di pulizia dei sementi dalle impurità proveniente dalle macchine M5 (selezione per peso e per grandezza del chicco). Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particellare, per il quale dovrebbe essere rispettato il limite di emissione pari a 20 mg/Nmc come previsto ai punti 4.1.1- SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE e 4.1.13 PULITURA SEMI OLEOSI E CEREALI VARI dell'Allegato 4 a dei Criteri CRIAER. E' previsto un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maniche per trattenere le polveri di sementi terra ed dalle erbacce. La visione delle caratteristiche dell'impianto di filtrazione ha permesso di calcolare una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.038 m/s con pulizia pneumatica in controcorrente, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer (0,02-0,04 m /s). In relazione alla DGR 1769/2010 l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 - "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", dove vi è fissato un limite delle polveri pari a 10 mg/Nmc. I limiti di emissione vengono individuati nei valori emissivi più' restrittivi e sono di seguito riportati con le relative prescrizioni.

Emissione E3

Portata	16.500 Nmc/h
Altezza	9,5 m
Durata	6/7 h/giorno
Frequenza	discontinua
Sezione	0,282 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a maniche per trattenere le polveri
inquinanti	Concentrazione massima
Polveri	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissione E3.

EMISSIONE E4 -ASPIRAZIONE SELEZIONE CALIBRATURA SEMENTI M6 - Al punto di emissione E4 avviene la fase di pulizia dei sementi dalle impurità (bucce e foglie) con macchine denominate M6. E' previsto un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maglie/maniche per trattenere le polveri di sementi terra ed dalle erbacce. La visione delle caratteristiche dell'impianto di filtrazione ha permesso di calcolare una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.036 m/s con pulizia pneumatica in controcorrente, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particellare, per il quale, come previsto ai punti 4.1.1- SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE e 4.1.13 PULITURA SEMI OLEOSI E CEREALI VARI dell'Allegato 4a dei Criteri CRIAER è previsto il limite di emissione pari a 20 mg/Nmc. In relazione alla DGR 1769/2010 l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 - "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", dove vi è fissato un limite delle polveri pari a 10 mg/Nmc. I limiti di emissione vengono individuati nei valori emissivi più' restrittivi e sono di seguito riportati con le relative prescrizioni.

Emissione E4

Portata	39.000 Nmc/h
Altezza	9,5 m
Durata	5/6 h/giorno
Frequenza	discontinua
Sezione	0,196 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a maniche per trattenere le polveri
inquinanti	Concentrazione massima
Polveri	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissione E4.

EMISSIONE E5 - ASPIRAZIONE CONFEZIONAMENTO SEMENTI IN LINEA M7 M8 - Al punto di emissione E5 avviene la fase di pulizia dei semi dalle impurità prima del confezionamento e sono convogliate le emissioni provenienti dalle macchine denominate M7, M8. È previsto un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maglie/maniche per trattenere le polveri di semi terra ed dalle erbacce. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particolato, per il quale, come previsto ai punti 4.1.1-SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE e 4.1.13 PULITURA SEMI OLEOSI E CEREALI VARI dell'Allegato 4a dei Criteri CRIAER, è individuato il limite di emissione pari a 20 mg/Nmc. In relazione alla DGR 1769/2010 l'unico punto raffrontabile alle lavorazioni specifiche è il punto 4.20 - "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", dove vi è fissato un limite delle polveri pari a 10 mg/Nmc. I limiti di emissione vengono individuati nei valori emissivi più restrittivi e sono di seguito riportati con le relative prescrizioni.

Emissione E5

Portata	6200 Nmc/h
Altezza	9,5 m
Durata	6/7 h/giorno
Frequenza	discontinua
Sezione	0,125 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a cartucce per trattenere le polveri
inquinanti	Concentrazione massima
Polveri	10mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E5.

Emissioni diffuse o scarsamente rilevanti M9, M10

M9 Silos di stoccaggio e deposito scarto semente. Il materiale di scarto raccolto in sacchi (come quelli posizionati nella parte inferiore dei filtri a manica) viene scaricato in contenitori chiusi e poi inviato, attraverso coclea, alla parte superiore di questo silos dal quale viene scaricato dentro lo stesso. Si tratta di un'emissione occasionale derivante, in particolare, dallo spostamento dell'aria presente all'interno dei silos durante il carico degli scarti di lavorazione. In base agli allegati alla parte V del DLgs 152/06, allegato IV punto m) i silos per i materiali vegetali sono da considerare come impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 (impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti).

M10 Essiccatore. Essiccatoio all'esterno ad aria calda con bruciatore elettrico interno. Questo essiccatoio è posizionato all'esterno del capannone: il piano di essiccazione è coperto per evitare che la pioggia entri. La semente viene stesa su un tappeto e investita da aria calda. In questa macchina non c'è aspirazione in quanto vengono trattate sementi con pochissimo scarto superficiale. Il poco materiale di scarto fuoriesce e si deposita a terra: viene raccolto meccanicamente e unito allo scarto. Questa macchina produce una emissione diffusa di polveri di semente. Non ci sono additivi di alcun genere.

Caldaje (Emissioni E6, E7, E8 ed E9) produzione aria calda per essiccatore M3 e il trattamento M4 - In relazione a questi impianti termici produttivi presenti necessari per la produzione di aria calda per l'essiccatore M3 e il trattamento M4 gli stessi sono considerati ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" in quanto risultano compresi alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debbano essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto 17 delle "prescrizioni tecniche" dell'allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i.,

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari a 3%.

IMPIANTO TERMICO C1 riscaldamento uffici (E10). Potenza termica nominale 33,8 KW. Combustibile (gas metano). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo."

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto prescritto dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha svolto le seguenti valutazioni:

- tenuto conto che sulle emissioni E1, E2, E3, E4 e E5 saranno installati idonei impianti di abbattimento delle polveri, ritenuto che una corretta gestione di tali impianti possa garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. si prescrive quanto di seguito riportato:
 - gli impianti di abbattimento degli inquinanti installato sulle emissioni E1, E2, E3, E4 e E5 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Atteso che la conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, di cui all'art. 269 comma 3 del Dlgs 152/06 e smi, è verificata dal Comune di Cesena nell'ambito del Procedimento Unico n. 3/VPROU/2018, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010, per il progetto di ampliamento con variante urbanistica relativo al complesso aziendale a destinazione artigianale, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, e delle successive valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/04/2020 prot. n. 16883, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

SILOS DI STOCCAGGIO/DEPOSITO M9

provenienti da impianto compreso alla lettera m) punto 1. della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

EMISSIONE E6 – CALDAIA PER ESSICCAZIONE M3 (15 kW, a metano)

EMISSIONE E7 – CALDAIA PER ESSICCAZIONE M3 (15 kW, a metano)

EMISSIONE E8 – CALDAIA PER PERLATURA M4 (15 kW, a metano)

EMISSIONE E9 – CALDAIA PER PERLATURA M4 (15 kW, a metano)

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E10 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA (33,8 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di selezione, lavorazione e commercializzazione sementi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – SEPARAZIONE MECCANICA M1, M2, ESSICCATOIO M3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E2 – TRATTAMENTO/PERLATURA SEMENTI M4

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E3 – SELEZIONE/CALIBRATURA SEMENTI M5

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	16.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E4 – SELEZIONE/CALIBRATURA SEMENTI M6

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	39.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E5 – CONFEZIONAMENTO SEMENTI M7, M8

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.200	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. **Sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'**ESSICATOIO M10** (ubicato all'esterno del capannone).
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni convogliate E1, E2, E3, E4 e E5 e alla nuova emissione diffusa M10 entro tre anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/10, da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.**
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle nuove emissioni convogliate E1, E2, E3, E4 e E5 e alla nuova emissione diffusa M10, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni convogliate E1, E2, E3, E4 e E5**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni convogliate E1, E2, E3, E4 e E5 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
9. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni convogliate E1, E2, E3, E4 e E5** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 10.

10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni convogliate E1, E2, E3, E4 e E5**, così come richiesto al precedente punto 9.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 17/04/2020 (acquiista al prot. Com.le 50035/466 del 23/04/2020) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche a servizio di impresa con immissione fuori fognatura;

Visti:

- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

dato atto che:

- i sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- trattandosi di scarico di acque reflue domestiche derivante da insediamento di potenzialità inferiore a 50 A.E., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicato nella Tabella B della medesima Deliberazione;

visti inoltre:

- il parere ARPAE-ST Pratica SINADOC n. 29676/2020 acquisito dal Comune di Cesena al Prot. Com.le 14710/338 del 29/01/2021;
- il provvedimento del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. 7546 del 11/03/2021 acquisito al Prot. Com.le 45149/466 del 01/04/2021;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	ORTIS S.A.S. DI MARALDI DANIELE & C. nella persona del Legale rappresentante pro tempore
Ubicazione insediamento	via Ipazia n° 155
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche e meteoriche
Destinazione dell'insediamento	lavorazione, selezione e calibratura delle sementi
Ricettore dello scarico	canale consorziale OLCA
Potenzialità insediamento	12 A.E.
Impianto di trattamento	n. 1 pozzetto degrassatore per la cucina da 500 litri n. 1 fossa Imhoff da 14 A.E.: - volume comparto sedimentazione 700 lt; - volume comparto digestione 2800 lt n. 1 Filtro batterico aerobico da 12 A.E (volume 8,9 mc e altezza

	1,35 m) sedimentazione finale con n. 1 fossa Imhoff da 7 A.E.: - volume comparto sedimentazione 350 lt; - volume comparto digestione 1400 lt
--	---

PRESCRIZIONI PER REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. l'immissione diretta nel corpo recettore dovrà rispettare le prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica della Romagna in qualità di ente gestore dello scolo;
2. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 17/04/2020 e s.m.i., secondo le planimetrie denominate Tav 7 (dicembre 2020) e Tav. 7/3 (dicembre 2020) e comunque nel rispetto delle prescrizioni ARPAE–ST sottoriportate;
3. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
4. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente ALLEGATO. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto
5. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico trasmette tramite PEC al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato (**MODULO 3** scaricabile dal sito del Comune). Qualora lo stato di fatto delle reti fognarie interne e delle schede tecniche fossero modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto, tale dichiarazione, con allegata la documentazione aggiornata, dovrà essere trasmessa anche al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);

PRESCRIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO di ACQUE REFLUE DOMESTICHE e acque meteoriche in corpo idrico superficiale

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente ALLEGATO si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente ALLEGATO;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - rispettare le prescrizioni gestionali impartite dal Consorzio di Bonifica della Romagna in qualità di ente gestore del corpo recettore;
 - rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere ARPAE-ST sottoriportate;
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con adeguata periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. Le fosse Imhoff e il pozzetto degrassatore devono essere vuotati con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. Le fosse Imhoff, il pozzetto sgrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da

coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli. Il filtro aerobico dovrà essere dotato di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante. Considerato che il sistema è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale deve essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;

- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
- osservare le norme delle “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- dare immediata comunicazione al Comune e all’Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente;
- dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di APAE (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell’insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del presente atto;

3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente ALLEGATO decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benessere allo scarico per acque reflue domestiche all’Ente Gestore.

Rimarrà comunque in corso di validità il benessere allo scarico delle acque meteoriche rilasciato con la medesima.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente Allegato per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

Planimetrie:

TAVOLA 7 Autorizzazione unica ambientale

TAVOLA 7/3 Autorizz. unica ambientale - pianta schema fognatura

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In merito all'impatto acustico causato dall'attività, si prende atto di quanto riportato nella relazione acustica datata 29 settembre 2020 e di quanto affermato dal proponente circa l'utilizzo saltuario dei locali all'interno del capannone che pertanto non sono considerati come ricettori sensibili e, ferma restando la dismissione del magazzino attuale quale condizione essenziale della presente valutazione, si esprime nulla osta alle seguenti **CONDIZIONI**:

1. devono essere rispettate le misure gestionali dell'attività, gli orari di funzionamento delle attrezzature, i flussi di traffico e quant'altro indicato nella relazione acustica datata 29 settembre 2020 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Marcello Biguzzi;
2. entro tre mesi dall'avvenuto insediamento dell'attività nella configurazione di progetto deve essere effettuato un monitoraggio acustico, in un giorno lavorativo, presso i ricettori R1 ed R2 al fine di verificare tutti i limiti vigenti diurni e notturni; gli esiti di tale monitoraggio devono essere inviati al Comune di Cesena, sotto forma di relazione descrittiva firmata da un tecnico competente in acustica, entro un mese dall'effettuazione dei rilievi;
3. nel caso in cui il monitoraggio acustico evidenziasse il superamento dei limiti di legge, la relazione di cui al punto precedente dovrà riportare anche l'individuazione e descrizione delle soluzioni necessarie al rispetto dei citati limiti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.